



Federazione Regionale Ordini  
dei Dottori Agronomi e  
Dottori Forestali del Veneto

## Considerazioni, obiezioni e proposte sul progetto di Legge Forestale Regionale

### Sull'impostazione generale

La richiesta di osservazioni riguardo alla proposta di nuova legge forestale arriva in un momento di intensa attività della Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali: periodo dunque non dei più favorevoli per sottoporre ai singoli Ordini lo studio del nuovo testo al fine di avanzare tutte le proposte proporzionate all'importanza della questione e di comparteciparle con gli iscritti.

D'altra parte, appare evidente che ulteriori elementi emersi negli ultimi tempi, quali l'impostazione del PSR, la ristrutturazione e la diversa articolazione degli uffici regionali, ecc. dovranno essere recepiti e quindi comporteranno fin da ora ulteriori modifiche. La proposta di normativa non fa ancora alcun riferimento alla recente riorganizzazione dei Servizi Forestali ed allo smembramento del Dipartimento Foreste Regionale. L'accorpamento ad altre Entità Regionali sta comportando una sostanziale "confusione organizzativa", che nel lungo periodo potrà innescare un processo di snaturalizzazione delle finalità perseguite fino ad oggi dalla politica forestale regionale.

È inoltre presumibile che da certi eventi annunciati a breve scadenza, come i convegni nell'ambito previsti all'inizio di giugno, emergeranno posizioni del mondo forestale delle quali bisognerà tener conto nella discussione del testo in questione.

In questo contesto, è ragionevole supporre che rimangano degli spazi aperti per proseguire il dibattito anche sulla base di nuovi elementi, esaminati i quali ci si riserva di produrre più aggiornate osservazioni. Al momento attuale si segnalano pertanto alcune considerazioni, obiezioni e proposte, precisando che queste non esauriscono la disamina delle conseguenze e degli effetti della legge stessa.

Proprio un anno fa la Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali ha avuto l'occasione di essere sentita in audizione presso la Quarta Commissione Consiliare del Consiglio Regionale Veneto e di poter segnalare in forma circostanziata alcune criticità riguardo al progetto di legge regionale 30.

Dal punto di vista formale, il nuovo testo è stato notevolmente variato e alcune osservazioni da noi prodotte sembrano essere state recepite; si nota che la nuova elaborazione ha comportato soprattutto la ricollocazione di proposizioni nel quadro del testo piuttosto che la sostanziale modifica. Trattandosi di 44 articoli, va da sé che essi richiedono una lettura comparata e una ponderazione che esige il suo tempo.

Non è inutile richiamare la savia formulazione della legge regionale 52 del 18 settembre 1978, la cui chiarezza espositiva è esemplare e le ha consentito di perdurare fino all'attualità. Va da sé che dopo 36 anni i tempi sono cambiati,



Federazione Regionale Ordini  
dei Dottori Agronomi e  
Dottori Forestali del Veneto

ma sarebbe stato opportuno averla come riferimento sia nei contenuti che nella chiarezza espositiva.

Il progetto della nuova legge recepisce contenuti più innovativi, quali, ad esempio, il concetto di biodiversità e dei crediti di carbonio legati alla gestione sostenibile delle foreste; peraltro, è bene tener conto che anche'esso è in discussione ormai da anni, nel corso dei quali ci sono state varie mutazioni, di cui bisognerebbe prendere completamente atto.

Si è già segnalata la necessità di non dar adito ad una impostazione centralistica, che contrasterebbe con quanto dichiara la politica regionale ed ancor di più oggi non si adatterebbe alle richieste delle popolazioni e dei territori, dai quali partono pulsioni di cambiamenti e di adozione di meccanismi decisionali rapidi, commisurati ai fatti da gestire. Più che aumentare il peso delle leggi, si percepisce l'istanza di un loro snellimento, così come pressoché unanimemente emerge l'esigenza di snellire l'apparato pubblico. Vi è invece il bisogno e la richiesta di mettere le amministrazioni locali in grado di essere efficaci, in un contesto di maggiore economicità della macchina regionale, e di concentrare le risorse sui protagonisti del sistema territoriale.

Riprendendo il discorso da adesso, anno 2014, sembra il caso di promuovere meccanismi di governo leggeri: quella che oggi viene chiamata "governance", auspicata anche esplicitamente dall'Unione Europea, che trova i dottori agronomi e i dottori forestali pronti a svolgere il loro ruolo in una moderna concezione di gestione del territorio.

Non dovrebbe essere difficile spendere una frase all'inizio dell'articolo 1 per esplicitare la visione della Regione Veneto nei confronti dei boschi e della politica che su essi intende applicare: ad esempio una dichiarazione che le foreste e i boschi sono un elemento dell'identità del territorio e delle popolazioni venete. A proposito della cultura forestale autoctona, potrebbe essere bello rivendicare l'esistenza di una tradizione forestale veneta che dalla selvicoltura cadorina ha raggiunto uno degli apici della selvicoltura italiana, fino al varo della pianificazione ecologica del territorio (magari con una citazione a riguardo della "terza dimensione della foresta"), che per prima fu pensata presso l'Ateneo patavino.

Qualora la Regione Veneto faccia esplicitamente proprio questo forte basamento concettuale, risulterà più chiaro quali siano i principi e quali le finalità dell'articolo 1 e si potrà in questa luce riconsiderare il testo e procedere ad un suo adeguamento. In coerenza a questa impostazione, a molti articoli può essere conferita una impronta di maggiore concretezza e si può inglobare l'intento della governance, nonché l'applicazione di principi quali la sussidiarietà (ed altri) che la Regione Veneto ha enunciato in numerose circostanze.

A scanso di equivoci, fin dall'inizio deve essere chiarito che i boschi non sono "cosa di nessuno" ma che appartengono a proprietari - privati o pubblici che siano - e che questa legge deve agevolarli nel gestire le loro proprietà, anche per perseguire le numerose funzioni pubbliche che questi espletano. Si deve togliere l'impressione della frequente tendenza ad un loro esautoramento.





Federazione Regionale Ordini  
dei Dottori Agronomi e  
Dottori Forestali del Veneto

Viceversa, va favorita la costituzione di aziende forestali, anche sulla scia degli intendimenti della politica europea in questo campo.

Il legame tra bosco e proprietari sarebbe insito nei principi della gestione forestale sostenibile ma più limitative definizioni di questa (GFS), che intervengono in altri punti del testo, fanno quasi dimenticare che il primo rapporto va instaurato con i proprietari.

Si conferma che nell'articolo 1 è importante l'ancoramento ai principi della gestione forestale sostenibile, la quale non è una norma di conduzione selvicolturale bensì un proposito di realizzazione dei presupposti della "durevolezza", con il richiamo alle necessità delle generazioni future.

Altra nota generale riguarda le risorse finanziarie, che sono risultate fino ad oggi insufficienti e/o spesso solo teoriche e rivolte principalmente alle aree sottoposte a vincolo idrogeologico. A fronte di una disponibilità preventiva per l'anno 2014 di circa 21,570 milioni di euro abbiamo una ricaduta sul territorio di 0,51 centesimi per mq di area boscata (stimando una superficie boscata di 423.000 ha). Se poi si considera che di questa cifra quasi 21 milioni di euro sono allocati nell'upb U0096 "Interventi di difesa idrogeologica nelle aree sottoposte a vincolo" del bilancio di previsione 2014, comprendendo quindi aree boscate e non, ne consegue che su circa 616.000 ha di area sottoposta a vincolo idrogeologico nella Regione Veneto si avrà una ricaduta ancora minore (0,34 centesimi di €/mq). Risorsa certamente inadeguata se si pensa che vengono ricompresi tutti gli interventi di difesa idrogeologica attuabili nelle aree sottoposte a vincolo (che spesso non hanno a che fare con il bosco e la sua gestione), lasciando risorse residuali per le attività previste al Titolo III - pianificazione e gestione forestale.

Per quanto riguarda il punto di vista specifico dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, si ricorda che la professione è regolamentata ai sensi delle disposizioni nazionali e delle norme comunitarie che disciplinano specifiche professioni e in particolare:

LEGGE 7 gennaio 1976 n. 3 - Nuovo ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale.

Legge 10 febbraio 1992, n. 152 - Modifiche ed integrazioni alla Legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale.

D.P.R. 328 / 2001 modifica ordinamento oggetto di attività professionale

D.P.R. 5 giugno 2001, n.328 Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti

Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206 "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, ecc."

Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"



Federazione Regionale Ordini  
dei Dottori Agronomi e  
Dottori Forestali del Veneto

D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 - Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Dopo le trasformazioni, che hanno comportato rilevanti obblighi formativi, polizza assicurativa, nuova deontologia, consigli di disciplina e più complessa organizzazione dei livelli degli Ordini, emerge una nuova figura di tecnico che nel Veneto è particolarmente significativa.

In questa ottica il ruolo dei liberi professionisti diventa fondamentale, ovviamente in dialogo e in accordo con le istituzioni, le organizzazioni e gli enti con i quali interagiscono. Anche in questa legge bisogna prendere atto che l'emergere di una categoria tecnica, distinta e indipendente dal settore pubblico, conferisce stimolo alla professionalità ed è indice di una società evoluta. L'esistenza e la qualificazione dei dottori agronomi e forestali rappresentano dunque condizioni utili per il rafforzamento dell'attività forestale ed anche per l'efficienza della pubblica amministrazione.

### Sull'articolato

#### Art.1

Va dichiarata meglio la visione della Regione Veneto nei confronti dei boschi e della politica che su essi intende applicare (vedi nelle considerazioni generali).

Può essere utile estendere i riferimenti a trattati internazionali più recenti di quelli indicati.

#### Art. 2

Particolarmente sentita dai tecnici forestali è la definizione di bosco, che, nonostante gli sforzi compiuti per ricondurre l'argomento ad una univocità interpretativa, lascia ancora molta marginalità, specialmente nei casi in cui la valenza paesaggistica della superficie boscata assume maggiore importanza sulla componente selvicolturale o ambientale.

All'art. 2 della legge si cita il comma 6 dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo e della legge 5 marzo 2001, n. 52", nel quale si fissano alcuni "paletti" tipologici e dimensionali ma, ad esempio: un rovetto (può essere anche un altro generico arbusteto) di 2001 metri quadri, con larghezza maggiore di 20 metri, in area Berica, è da considerare superficie boscata? Forse, al di là che siano presenti alberi o soli arbusti (come cita la legge), bisogna considerare una fase climax; e poi, quando si parla di "qualsiasi stadio di sviluppo", ciò vale anche per i polloni di Robinia o Ailanto? Ed ancora: quando si parla della copertura del 20% si intende di tipo arboreo, arboreo/arbustivo o solamente vegetazionale? Tali aspetti meriterebbero una maggiore attenzione.





Federazione Regionale Ordini  
dei Dottori Agronomi e  
Dottori Forestali del Veneto

Il problema interpretativo è di vitale importanza per i reati potenzialmente connessi, in quanto spesso non c'è sintonia tra gli enti di controllo, che in materia hanno spesso idee proprie. Se poi è vero che la dichiarazione di "Non Bosco" riferita alla correzioni di errori cartografici (es tavola dei vincoli del PAT) può essere fatta da qualsiasi professionista, forse vale la pena di essere più precisi.

Sempre all'art. 2 si citano le sugherete ma...dove si trovano in Veneto?

In materia di definizione di bosco sembrerebbe che vengano esclusi in toto "i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi", senza rimandi alla famosa e farraginoso circolare applicativa per il riconoscimento della non boscosità (anche se si teme che nulla vieti che tale circolare resti come riferimento applicativo, e quindi niente cambi).

Una nota riguarda gli inclusi di superficie inferiore a 2000 mq, che mantengono la qualifica di bosco a meno che non siano identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati o come tartufigie coltivate. Da parte nostra, tale indicazione non trova consenso, specialmente per gli aggravati vincolistici a cui possono essere soggette aree della stessa superficie a diverso utilizzo (es: strada, casa, orto, etc.). Alla stessa stregua si trattano i rimboschimenti realizzati con il PSR, che, al termine del periodo di applicazione della misura o azione, non vengono più considerati "Bosco". Al contrario, vengono considerati rimboschimenti eseguiti con risorse private, per i quali i vincoli generati rimarranno per sempre. Questa interpretazione genera una evidente disparità, sulle cui conseguenze, forse, è il caso di fare alcune riflessioni.

Bisogna poi fare un necessario raccordo con quanto previsto dalla DGRV 1319/2013.

Art. 5

Il "Programma del settore forestale" (PSF) si ritiene debba avere durata decennale e non settennale; inoltre tale Programma si dovrebbe meglio raccordare con la prevista Pianificazione Forestale (Piano per la Valorizzazione Polifunzionale, Piani di Indirizzo Territoriale, Piani di Riassetto), che peraltro appare sovrabbondante. Sarebbe dunque da rivedere anche in base a quanto detto nelle considerazioni generali.

Art. 12

Al comma 4 si lasci spazio anche alla progettazione da parte dei dottori agronomi e forestali, che ne hanno titolo in base alle normative specificate in premessa.

Art. 13

Sulla falsariga di quanto previsto da tale articolo, si può prevedere un iter burocratico ed autorizzativo molto snello per interventi con carattere d'urgenza per il taglio di singoli alberi o di piccoli gruppi arborei che rappresentano un evidente ed immediato pericolo per manufatti e persone.



Federazione Regionale Ordini  
dei Dottori Agronomi e  
Dottori Forestali del Veneto

#### Art. 14

Occorre meglio definire e specificare le funzioni svolte dal bosco, anche per valutare i possibili effetti di un intervento di riduzione boschiva. I casi di autorizzazione alla riduzione boschiva in deroga alle misure compensative dovrebbero essere meglio identificati e definiti, con particolare riferimento alle zone in cui si applicano (es. le zone montane, così come attualmente definite, escludono ampie porzioni di territorio che hanno problematiche del tutto simili alle zone montane dal punto di vista forestale) ed alla definizione di recupero culturale dei terreni agricoli (demandato al Regolamento? Riferimento alla DGRV 1319/2013?).

Pare comunque mancare il necessario raccordo con la DGRV 1319/2013. Vanno ovviamente coordinate tutte le disposizioni normative in materia.

#### Art. 17

I Piani di Riassetto Forestale (pur eventualmente rivisti nella forma e nei contenuti) vanno mantenuti come impalcato della pianificazione forestale. Il livello conoscitivo e di indirizzo territoriale, almeno per quello che finora si è constatato, derivano da essi e non viceversa. Chiamarli "aziendali" è riduttivo, nella misura in cui sono già da decenni multifunzionali. Inoltre la dizione è discutibile, salvo che non siano applicati a vere e proprie aziende forestali, sulla cui promozione la proposta di legge è insufficiente.

Si ritiene indispensabile mantenere anche i Piani di Riordino Forestale come attualmente strutturati, considerandone la provata efficacia operativa, o in alternativa prevedere esplicitamente un loro organico ed autonomo recepimento all'interno dei Piani di Indirizzo Territoriale. I Piani di Riordino Forestale potranno essere realizzati in ambiti territoriali diversi da quelli attuali (Comuni o Parchi), mantenendone però l'impostazione di fondo (carattere conoscitivo e normativo) e conformandosi ai Piani di Indirizzo Territoriale, che riguarderebbero ovviamente interi comprensori, di cui potrebbero analizzare soprattutto gli aspetti conoscitivi generali. I Piani di Indirizzo Territoriale possono in questo senso agevolmente rappresentare la Pianificazione sovraordinata a Piani di Riassetto e Piani di Riordino.

Non viene peraltro sufficientemente chiarito l'eventuale ruolo dei liberi professionisti nell'ambito della pianificazione forestale. Si ricorda che i piani di riassetto sono stati storicamente (col nome di Piani di assestamento, o Piani economici o Piani economico-colturali) tra i primi tipi di lavori dei liberi professionisti: deve esservi pertanto impiegata al massimo la competenza dei dottori forestali.

E' necessario raccordare meglio pianificazione urbanistica e pianificazione forestale, in particolare relativamente alla perimetrazione del bosco ed al recepimento di tale dato nella pianificazione territoriale-urbanistica.

#### Art. 18

Appare riduttiva la definizione di gestione forestale sostenibile. Vedi quanto detto in premessa a proposito.





Federazione Regionale Ordini  
dei Dottori Agronomi e  
Dottori Forestali del Veneto

#### Art. 24

Manca ogni riferimento alla gestione della sicurezza quale requisito base per la qualificazione delle imprese forestali.

#### Art. 26

Si ritiene che la nuova legge debba includere e riguardare anche la pianificazione della viabilità silvo-pastorale, coinvolgendo esplicitamente gli Enti Locali (Comuni e Unioni Montane), anche alla luce del riordino amministrativo in essere.

Nella legge o nel Regolamento di cui all'art. 39 dovrebbero essere evidenziati i casi in cui per la realizzazione o la manutenzione di viabilità forestale non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica.

#### Art. 27

Appare opportuno chiarire se la Pianificazione Forestale non è soggetta a Vinca. Pare mancare il necessario raccordo con quanto previsto dalla DGRV 2873/2013 (Linee guida per interventi selvicolturali nelle aree Natura 2000).

Per meglio specificare le forme di tutela nelle aree protette e della biodiversità si propone di fare seguire al comma 3 i seguenti:

4. La Giunta regionale definisce le linee guida relative alla modalità di esecuzione dei tagli boschivi nei siti della Rete Natura 2000, al fine di garantire la necessaria tutela a specie ed habitat di specie oggetto di protezione comunitaria.
5. Le linee guida di cui al comma 4 si applicano nelle aree puntualmente individuate, per le diverse specie, dagli appositi strumenti di pianificazione (Piani di gestione delle ZPS, strumenti di pianificazione e gestione forestale).
6. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per l'implementazione di progetti specifici in ambito selvicolturale volti a creare condizioni ottimali per le diverse specie tutelate, all'interno delle aree di cui al comma precedente.

#### Art.36

Si precisi che gli interventi in questione siano di tipo materiale e non interferiscono nelle competenze dei dottori agronomi e forestali, secondo le specifiche normative elencate in premessa.

In questa luce vada considerato anche il comma 5 dell'art. 28.

#### Art. 39

Il Regolamento Forestale dovrebbe esplicitamente riguardare aspetti non citati quali: la qualificazione delle imprese di cui all'art. 24, la viabilità di cui all'art. 26, il recupero dei prati-pascoli (Piano di recupero - vedi Legge Forestale Friuli Venezia-Giulia), alcuni aspetti operativi legati alla Rete Natura 2000 (ambiti di non applicazione della Vinca, ecc.), i dettagli operativi dell'utilizzo delle gru a cavo.



Federazione Regionale Ordini  
dei Dottori Agronomi e  
Dottori Forestali del Veneto

Vanno poi ben chiarite, nel Regolamento, le competenze del Comune e quelle Regionali nell'ambito di interventi in aree sottoposte a vincolo idrogeologico (art. 11).

In definitiva, appare opportuno che il Regolamento disciplini i diversi aspetti operativi delle legge, evitando diversi provvedimenti settoriali, che parrebbero invece emergere dalla legge.

Venezia , 23 maggio 2014

Il Referente di Federazione per la  
tematica

Dott. For. Orazio Andrich

Il Presidente

Dott. Agr. Gianluca Carraro

